

Il 27 novembre 1983 entrava in vigore il *Codice di Diritto Canonico* per la Chiesa latina. Quest'anno ricorre il 25° anniversario di tale evento. La celebrazione di 25 anni di storia dell'applicazione del Codice della Chiesa latina suggerisce di guardare al di là del Codice stesso, facendo tesoro di quanto sinora realizzato. Ciò si impone in maniera del tutto peculiare nella considerazione dell'applicazione del diritto canonico nei territori di missione. La celebrazione di tale anniversario può costituire una sorta di bilancio, non solo per appurare quanto e come sia stato recepito il Codice ma anche per evidenziare linee di sviluppo del diritto nei territori di missione per rispondere sempre più alle esigenze specifiche suggerite dalle peculiari situazioni missionarie.

Molti sono gli ambiti in cui resta un cammino da percorrere per approntare un diritto particolare adatto alle necessità del popolo di Dio presente nei territori di missione. Dopo 25 anni di applicazione del Codice, è possibile tracciare un bilancio realistico per valutare l'organizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, la disciplina in materia sacramentaria, il vasto ambito delle dispense, ma anche si rende necessaria una attenta verifica e valutazione dell'attività svolta (e non svolta) da parte delle Conferenze episcopali in ordine alla realizzazione e applicazione di un diritto complementare, in special modo per quei settori della vita ecclesiale che hanno bisogno di essere regolamentati tramite decreti generali, ad esempio. Non meno importante risulta l'ambito normativo del diritto particolare a livello di circoscrizioni diocesane o ad esse equiparate. E qui il richiamo va subito alla celebrazione dei Sinodi diocesani; essi sono lo strumento più importante per realizzare quel diritto così urgente ma ancora incompiuto atto a valorizzare le peculiarità culturali e le tradizioni giuridiche dei luoghi dove più che in altri è necessaria la flessibilità tipica del diritto ecclesiale.

Per rispondere sempre meglio alle necessità pastorali del popolo di Dio dislocato nei territori di missione, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, sin dal suo sorgere, ha goduto di poteri per favorire l'opera di evangelizzazione dei missionari. Significativa espressione di tale attenzione fu il sistema delle facoltà, con la creazione di una *Congregatio super facultates*.

L'obiettivo di tali facoltà, ieri come oggi, rimane quello di facilitare gli Ordinari nell'esercizio del ministero pastorale e nel governo in genere in circoscrizioni ecclesiastiche nuove e quindi talvolta prive di strutture adeguate per il governo, oppure in territori dove per motivi socio-politici è difficile o impossibile il ricorso

alla Santa Sede. Se da una parte, specie dopo il Vaticano II, si è assistito ad un superamento delle facoltà, dall'altra non si può sottacere la necessità sia di elaborare un diritto particolare sia di continuare ad utilizzare alcune facoltà speciali.

Per quanto riguarda il diritto particolare non si insisterà mai abbastanza sul cammino da percorrere nei molti ambiti che il Codice lascia al legislatore particolare; per questo le Chiese di missione hanno bisogno di incrementare interventi specifici, con l'aiuto di canonisti capaci, esperti nel diritto universale ma anche conoscitori della cultura e delle tradizioni delle proprie regioni.

Per quanto attiene l'utilizzo delle facoltà speciali, queste continuano ad essere in vigore, secondo l'elenco approvato e concesso al Prefetto del dicastero missionario da Benedetto XVI, il 30 aprile 2005.

In questo secondo numero di "Ius Missionale" inizia lo studio approfondito delle facoltà speciali concesse al Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Dopo un'ampia rassegna storica dell'introduzione del sistema delle facoltà speciali, si studia l'unica facoltà concessa in deroga alle norme del diritto universale, da sottoporre al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica che concerne «il caso di dimissione dallo stato clericale *in poenam*, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, di sacerdoti colpevoli di gravi peccati contro il 6° comandamento (can. 1395), incardinati in circoscrizioni ecclesiastiche di Territori dipendenti, prive di adeguate strutture giudiziarie».

Dopo 25 anni di attuazione del Codice nei territori di missione e a poco più di 10 anni dalla concessione di tale facoltà (concessa il 3 marzo 1997 e confermata il 30 aprile 2005), un ambito privilegiato di verifica sia della ricezione del Codice sia dell'attuazione della menzionata facoltà speciale si impone proprio riguardo alle strutture giudiziarie e all'amministrazione della giustizia, specie in materia penale riguardante i chierici. Pare non siano infrequenti casi di chierici che ostinatamente disobbediscono e creano scandalo, a detrimento della Chiesa e del bene delle anime, commettendo gravi peccati contro il sesto comandamento, sia per le umane ineluttabili debolezze, sia per convincimenti culturali poco consoni alle scelte di vita fatte. Si tratta di materia oggettivamente grave e delicata, sia in sé considerata, sia per quanto attiene il trattamento penale giudiziario. Ad aggravare tali situazioni è complice, talvolta, l'inadeguatezza o l'assenza di strutture e operatori abili nel saper condurre processi penali. Come è noto, i casi in questione, nell'ipotesi delittuosa del can. 1395 e della connessa facoltà speciale, ri-

chiedono l'osservanza di una specifica procedura senza possibilità di optare per la via amministrativa.

Il caso prospettato da una parte sollecita le Chiese dei territori di missione a rendersi sempre più autonome, con l'instaurazione di Tribunali adeguatamente operativi sia per sufficiente personale sia per una sempre maggior preparazione degli operatori in essi, ma dall'altra suggerisce di tenere realisticamente conto che in diversi territori vi sono ancora serie difficoltà per il funzionamento delle strutture giudiziarie; alcune difficoltà provengono *ab intra*, ad esempio, per la scarsità di clero e quindi per la difficoltà di avviare alcuni alla preparazione specifica per operare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, altre difficoltà provengono *ab extra*, ad esempio, per la peculiare situazione in cui la Chiesa si trova a vivere, non potendo sempre avere quella necessaria libertà di azione in ambiti che di per sé le sarebbero naturali e propri, oppure per i condizionamenti socio-culturali che impediscono di intervenire in maniera efficace come invece si richiederebbe.

Come si può intuire, il diritto missionario, lungi dall'essere un retaggio del passato, è ancora un'esigenza assai attuale della vita della Chiesa, esigenza che cammina di pari passo con il processo di inculturazione del Vangelo e di *implantatio Ecclesiae speciatim in territoriis missionum*.

*On November 27, 1983, the Code of Canon Law for Latin Church entered into effect. This year marks the 25th anniversary of the event. The celebration of 25 years of Latin Church Code application suggests the need to look beyond Code itself, treasuring its achievements. This is particularly true when considering Canon Law application in mission territories. This anniversary celebration can be a sort of assessment that verifies the extent and quality of Code reception but also highlights paths of law's development in mission territories in order to meet more and more the specific needs suggested by every peculiar missionary situation.*

*In many areas there still plenty to be done in order to construct a particular law that accommodates the needs of the people of God living in mission territories. After 25 years of Code application it is possible to realistically assess his accomplishments in the fields of ecclesiastical districts organization, discipline in sacramental matter and in the wide ambit of dispensations; furthermore, it is necessary to closely check and evaluate what has been done (and hasn't been done) by Episcopal Conferences in order to carry out and apply a complementary law, particularly in those domains of ecclesiastical life that need to be regulated by general decrees, for example. Not less important is the normative ambit of particular law concerning diocesan circumscriptions or their equivalents. And here the immediate reference is to diocesan Synods' celebrations: they are the most important instrument to carry out an urgent, but still left undone law which could exploit culturally distinctive features and juridical traditions of those places that requires most ecclesiastical law's peculiar flexibility.*

*To meet more and more the pastoral needs of the people of God in mission territories, from its very beginning the Congregation for the Evangelization of People has been endowed with powers who could support missionaries' evangelization efforts. This attention is significantly expressed by the faculties system, with the foundation of a Congregatio super facultates.*

*Just as yesterday, the present aim of these faculties is to facilitate ordinaries in their exercise of pastoral ministry and government, usually taking place in newly established circumscriptions, therefore often lacking appropriate structures for government or in territories whose socio-political conditions make difficult or impossible to appeal to the Holy See. If, on one hand, faculties system has been outdated, especially after Vatican Council II, on the other the need to both elaborate a particular law and to go on with the application of some of the special faculties cannot be silenced.*

*Regarding particular law, we can never stress enough how long is the road ahead for the particular legislator in the numerous ambits that Code leaves to his competence; this is why mission churches need to increase specific actions by competent canonists, expert in universal law and with a deep understanding of their regions' culture and tradition.*

*Regarding the use of special faculties, all those contained in the list approved and granted to the Prefect of the Missionary Dicastery by Benedict XVI on April 30, 2005, are still in force.*

*With this second number, “Ius Missionale” begins an in-depth study on special faculties granted to the Prefect of the Congregation for the Evangelization of People. Preceded by a wide historical survey of the introduction of the faculties system, the only granted faculty that derogates from universal law, and therefore to be submitted to papal approbation in forma specifica, is studied, i.e. the one concerning «the case of dismissal from clerical state in poenam, with consequent dispensation from priestly duties, celibacy included, regarding priests guilty of grave sins against the 6<sup>o</sup> commandment (can. 1395), incardinated in ecclesiastical circumscriptions of territories lacking suitable juridical structures».*

*After 25 years of Code application in mission territories, and ten years since this faculty has been granted (on March 3, 1997, and confirmed on April 30, 2005) juridical structures and justice administration, especially in penal matter regarding clerics, constitutes a key verification field for both Code reception and application of the above-named special faculty.*

*Cases of clerics who perversely disobey and create scandal – so to damage the Church and the good of the souls – committing sins against the 6<sup>o</sup> commandment, due to inescapable human weakness and to cultural beliefs conflicting with life’s choices made, don’t seem to be infrequent.*

*This is an objectively grave and delicate issue both in itself and in the judiciary perspective of the penal treatment. The situation is sometimes worsened by the inadequacy or lacking of structures and professional figures competent in penal processes. As is common knowledge, cases at issue, i.e. crimes in violation of can. 1395 and related special faculty, require the observance of specific procedures which exclude recourse to administrative justice.*

*On one hand, the afore mentioned case calls for churches in mission territories to become more and more autonomous, creating effective tribunals with sufficient and legally qualified professionals. On the other, the case suggests to realistically consider the serious difficulties that many territories have to face in order to make the judiciary structures work; some difficulties come ab intra, for example the scarcity of clergy that makes it difficult to incline someone to the specific studies required to operate in justice administration; other difficulties comes ab extra, for example, Church’s peculiar condition, sometimes limiting her necessary freedom of action in areas which should naturally be in her competence, or socio-cultural conditioning which don’t allow the effective interventions required.*

*It's easy to guess that missionary law, far from being a thing of the past, is an actual need in the life of the Church, a need that keeps step with the process of Gospel inculturation and of implantatio Ecclesiae speciatim in territoriis missionum.*

Luigi Sabbarese